REGOLAMENTO (CEE) N. 3147/78 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1979)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo 1 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti ; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra ; che è quindi opportuno, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda, per il periodo che va fino al 31 dicembre 1979, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1979, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati « prodotti originari » i prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nella decisione del consiglio di associazione n. 4/72 del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 (4), modificata dalla decisione n. 1/75 del 26 maggio 1975, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 (5).

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del consiglio di associazione n. 5/72, del 29 dicembre 1972, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/76 del 20 dicembre 1976, allegata al regolamento (CEE) n. 2340/76 (6).

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Tale denuncia non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 58.
(4) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.
(5) GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 265 del 29. 9. 1976, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

ALLEGATO

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :	
	B. di mare :	
	I. interi, decapitati o in pezzi :	
	ex q) altri :	
	— pesci d'acquario	esenzione
	II. Filetti :	
	b) congelati :	
	ex 7. altri :	
	— di squali e di ippoglossi	10 %
	C. Fegati, uove e lattimi	5 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :	
	A. Crostacei :	
	ex V. altri (scampi, ecc.) :	
	— Peurullus Sp. p.	7 %
	B. Molluschi, compresi i testacei :	
	II. Mitili	7 %
04.06	Miele naturale	25 %
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati :	
	A. freschi :	
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre :	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi :	15 %
	ex II. dal 1° novembre al 31 maggio :	
	— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	ex T. altri :	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench) ; meringa oleifera (« Drumsticks »)	esenzione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.01 *(seguito)*	— Melanzane, dal 1° al 14 gennaio	9 %
	— altri, esclusi prezzemolo, zucche, zucchine e sedano, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato :	
	ex E. altri ortaggi e piante mangerecce :	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati :	
	ex B. altri :	
	— Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
	— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	esenzione
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinamburs, patate dolci e altre simili e tuberi ad alto tenore, di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago :	
	B. altri	esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acajoù (o di anacardio) freschi o secchi, in guscio o senza guscio :	
	ex B. Banane :	
	— secche	10 %
08.02	Agrumi, freschi e secchi :	
	ex E. altri :	
	— Lime e limette (Citrus aurantifolia, var. lumio e var. limetta)	9,6 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :	
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di pecàn	esenzione
	ex G. altre, escluse le nocciole	esenzione
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	E. altre	7 %
08.08	Bacche fresche :	
	F. altre	6 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 08.09	Altre frutta fresche :	
	— Rosa canina	esenzione
	— Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo	6,5 %
	— altri, esclusi i meloni e i cocomeri	6 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :	
	ex A. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more	9 %
	ex B. altre :	
	— Cotogne	11 %
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	8 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	4 %
	ex E. altre :	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) :	
	E. Papaie	esenzione
	ex G. altre :	
	— Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione :	
	A. Caffè :	
	I. non torrefatto :	
	b) decaffeinato	10 %
	II. torrefatto :	
	a) non decaffeinato	12 %
	b) decaffeinato	15 %
	B. Bucce e pellicole	10 %
	C. Succedanei contenenti caffè	15 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
13.03	Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati :	
	ex I. allo stato secco escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
	ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :	
	A. Oli di fegato di pesci :	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati :	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione
	C. Olio di ricino :	
	II. altro	6 %
	D. altri oli :	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) :	
	a) greggi :	
	1. Olio di palma	2,5 %
	ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
	b) altri :	
	ex 2. non nominati :	
	— Olio di palmisti e di cocco	6,5 %
	II. altri :	
	a) Olio di palma :	
	1. greggio	4 %
	2. altro	12 %
	b) non nominati :	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	18 %
	2. concreti, altrimenti presentati ; fluidi :	
	ex aa) greggi :	
	— Olio di palmisti e di cocco	7 %
	ex bb) altri :	
	— Olio di palmisti e di cocco	13 %

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati :	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	16 %
	B. altrimenti presentati	11 %
15.17	Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :	
	B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :	
	II. altri :	
	a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	esenzione
	b) non nominati	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	I. di oca o di anatra	14 %
	B. altre :	
	II. di selvaggina o di coniglio :	
	— di selvaggina	9 %
	— di coniglio	14 %
	III. non nominate :	
	b) altre :	
	1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina :	
	ex bb) non nominati :	
	— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
	2. non nominate :	
	aa) di ovini	18 %
	bb) altre	16 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei :	
	A. Caviale e succedanei del caviale :	
	I. Caviale (uova di storione)	12 %
	II. altri	16 %
	B. Salmonidi	4 %
	ex F. Boniti e sgombri	19 %
	G. altre :	
	I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 %
	II. non nominati	10 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :	
	ex B. altri con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon sp. p. » e delle lumache	6 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :	
	A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	10 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	4 % + em
20.02	Ortaggi e piante, mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	B. Tartufi	14 %
	E. Crauti	16 %
	ex H. altri, compresi i miscugli :	
	— Moringa oleifera (« Drumsticks »)	esenzione
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri :	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09 esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 % + (P)
	ex B. altre :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09 esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) :	
	B. altre :	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	ex II. non nominate :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
	B. Marmellate di agrumi :	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % escluse la marmellate di arance	19 % + (P)
	ex II. aventi tenore in peso, di zuccheri superiore al 13 %, e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	19 % + (P)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	19 %
	C. altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % :	
	ex b) altre :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 % + (P)
	ex III. non nominate :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	12 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	B. altre :	
	I. con aggiunta di alcole :	
	a) Zenzero	10 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	c) Uve :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	2. altre	25 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(seguito)*	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	25 % + (P)
	bb) altre	25 %
	e) altre frutta :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie	25 % + (P)
	ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 %
	f) Miscugli di frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 % + (P)
	2. altri	25 %
	II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P)
	4. Uve	18 % + (P)
	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	8 % + (P)
	9. Miscugli di frutta :	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi :	
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	12 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :	
	3. Mandarini, compresi i tangerini e mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	20 % + (P)
	4. Uve	19 % + (P)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(seguito)*	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	9. Miscugli di frutta :	
	ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi :	
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	12 % + (P)
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) altre frutta :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	ex ee) Miscugli di frutta :	
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, in cui nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	12 %
	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	— Miscugli composti di 2 o più tipi di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, in cui nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi	12 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(seguito)*	b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 % + (P)
	ex 2. altri :	
	— Frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	15 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	3. di limoni o di altri agrumi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati, esclusi i succhi di limoni	13 %
	ex bb) altri, esclusi i succhi di limoni	13 %
	6. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex bb) altri :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	7. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :	
	11. con zuccheri addizionati	17 %
	22. non nominati	18 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(seguito)*	b) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto :	
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	14 % + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	14 %
	cc) senza zuccheri addizionati	15 %
	7. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 % + (P)
	— di altre frutta, esluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso, il succo di albicocche e di pesche	17 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati :	
	— di frutta dei nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	10 %
	— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
	8. Miscugli :	
	ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :	
	11. aventi tenore in peso di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 %
	33. senza zuccheri addizionati	18 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	4 % + em
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana, ciccioli :	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione